



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)

Deliberazione N. 192

Seduta del 27.06.2019

OGGETTO: Rimborso spese legali per il Procedimento penale n.3694/2011 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, a carico di R. L.M. e L. M. M. in qualità di Amministratori pro-tempore- presso il Comune di Vittoria

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17,45 , nella Sede Municipale si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.206 del 05.09.2018 e smi, così composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
Dott. Filippo Dispenza	x	
Dott.ssa Giovanna Termini	x	
Dott. Gaetano D'Erba	x	

con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Valentino Pepe

La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 04.06.2019

f.to Il Dirigente
Dott. Valentino Pepe

Parere Regularità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE / in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 15.758,50 è imputata al cap. 710/20 imp. 297/2019

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria giuste statuizioni della Corte dei Conti ivi previste alla programmazione delle spese contenziose

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 06.06.2019

Il Dirigente
f.to Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

**DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

IL DIRIGENTE

VISTA la Nota Prot. N.31118 del 31.07.201817 con la quale l'Avv. R. L.M. e l'Avv. L. M. M. hanno trasmesso la copia di istanza di rimborso spese legali in qualità di Amministratori pro-tempore- del Comune di Vittoria corredata, in allegato, della copia della Sentenza di Assoluzione N° 837/17 Reg. Sent. pronunciata in data 30.05.2017 nell'ambito del procedimento penale N. 3694/11 RGNR del Tribunale di Ragusa, e della Parcella analitica del 03.07.2018 del difensore di parte, Avv. Giorgio Assenza, per provvedere a quanto richiesto dagli stessi qualora ne ricorressero i presupposti di legge;

RICHIAMATA la normativa afferente al pubblico impiego ed in ordine al rimborso delle spese legali per i giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, e precisamente:

- ☐ Art 18, comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 1997, N. 67, convertito con modificazioni in Legge 23 maggio 1997, N. 135, la cui *ratio*, declinando e traducendo un principio generale dell'ordinamento quale il divieto di *locupletatio cum aliena iactura*, consiste nel "tenere indenne i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, ed anche nell'interesse, dell'amministrazione di appartenenza, sollevando i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali";

- Art.16 del DPR N. 191/1979 richiamato dall'Art. 67 del DPR. N. 268/1987, da leggere in combinato disposto con l'Art. 50 del DPR N. 333/90, secondo cui è prevista l'assistenza processuale per i dipendenti degli Enti Locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave;

- Art. 28 del CCNL del 14.05.2000 che recepisce il sistema già delineato dall'Art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, secondo cui l'Ente Locale, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente;

RICHIAMATA la legislazione della Regione Sicilia in tema di “**Patrocinio legale**”e precisamente:

- ❑ Legge Regionale n. 145/1980, all'Art. 39 prevede che ai dipendenti i quali, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano stati soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, venga assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, a condizione che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità;
- ❑ Legge Regionale n. 30/2000, all'Art. 24, sancisce espressamente che l'Art. 39 della L.R. N. 145/1980 debba essere interpretato che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità;

CONSIDERATO altresì:

- ❑ CHE la possibilità di accordare anche agli amministratori locali la rimborsabilità delle spese processuali, alla stregua della parificazione, ai suddetti fini, degli amministratori ai pubblici impiegati, e quindi l'equiparazione fra gli amministratori ed i dipendenti, ritenendo così estensibile anche ai primi la specifica normativa dettata per i secondi, è stata reiteratamente sostenuta dalle pronunce di una parte consistente della giurisprudenza che qualifica il diritto al rimborso delle spese legali da parte dell'ente locale quale principio di carattere generale dell'ordinamento amministrativo e, di conseguenza, ha ritenuto possibile effettuare un'applicazione estensiva dell'art. 67, DPR n. 268/1987 anche nei confronti degli stessi amministratori degli Enti locali (Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, n. 641/2005; Corte conti, sez. giur. reg. Liguria, n. 636/2008);
- ❑ CHE altro indirizzo giurisprudenziale ha ricondotto in via analogica il caso del rimborso delle spese legali agli amministratori locali alla disciplina del mandato, prevista dall'art. 1720 c.c. (Cons. Stato n. 1713/2011; Cass. n. 478/2006) e quindi al fatto che l'Ente locale deve attentamente valutare, con prudente apprezzamento, se, nella concreta fattispecie, ricorrano i presupposti per poter procedere al rimborso delle spese legali nei confronti dei propri Amministratori e precisamente: a) i fatti attribuiti, quale addebito in sede giudiziaria, devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, dunque, devono essere stati compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; b) il procedimento giudiziario deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione; c) non deve sussistere alcun conflitto d'interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dall'amministratore né qualsivoglia dolo o colpa grave dell'amministratore;

DATO, quindi, atto:

- ❑ CHE è previsto il rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti ed amministratori di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità;
- ❑ CHE l'Ente prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario o amministratore, è tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, quali la necessità di tutelare i propri diritti e interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario o amministratore e l'Ente ed, infine, la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione che abbia escluso la responsabilità dell'interessato e accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

ACCERTATA, alla luce delle superiori disposizioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali, la sussistenza dei presupposti necessari per procedere al rimborso delle spese legali richieste dagli Avv. R. L.M. e L.M.M. in qualità di amministratori del Comune di Vittoria, in quanto:

- a) non sussiste conflitto di interesse con l'Ente dal momento che il procedimento penale a carico degli stessi si è concluso con l'emissione di una <<sentenza di assoluzione>>, N. 837/17 emessa dal Tribunale di Ragusa il 30.05.2017, che non lascia trasparire alcuna residuale ed eventuale responsabilità di tipo disciplinare e contabile a carico dei predetti amministratori;
- b) i fatti e gli atti che hanno determinato l'avvio del procedimento penale in questione per i quali i suddetti hanno richiesto il rimborso delle spese legali, risultano riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, dunque, devono essere stati compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali ;
- c) la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione esclude la responsabilità degli amministratori *de quo* e l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave dello stesso;
- d) è stata prodotta la Parcella di €19.855,70 del 03.07.2018 del difensore di parte Avv, Giorgio Assenza, il cui importo risulta conforme alla tariffa forense (oltre la quale il rimborso sarebbe illegittimo) di cui alle Tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014;

PRECISATO, altresì, che «qualora, quindi, l'Ente dovesse accertare che ricorrono tutti i presupposti che legittimano il diritto al rimborso delle spese legali per i propri Amministratori assolti, potrà procedere al relativo pagamento, seguendo, non la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ma il procedimento di spesa ordinario previsto negli articoli 182-185 e 191 del D.Lgs n. 267/2000» (Corte dei Conti, Sez.Reg. Controllo Veneto, parere 6-7 nov. 2013, n. 334).

DATO atto che sussistono i presupposti che giustificano il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dagli Avv. R.l.M. e L.m.m. in qualità di Assessori pro-tempore per difendere le proprie prerogative in giudizio;

CONSIDERATO CHE a seguito di comunicazioni telefoniche intercorse con il legale di fiducia, Avv. Giorgio Assenza, e in ultimo con nota prot. n. 18875 del 07.05.2019 è stata chiesta da questa Amministrazione la rideterminazione della parcella ammontante a complessive €. 19.855,70;

Detta nota è stata riscontrata dall'Avv. G. Assenza con nota del 27.05.2019 assunta al Prot. Gen. n. 23526 del 03.06.2019, con la quale ha trasmesso, oltre alla documentazione relative alle varie fasi della difesa, anche la parcella relativa al procedimento di che trattasi, rideterminata e, quindi, pari a complessive €. 15.758,50;

CHE nel Bilancio di previsione 2019/2021 l'Ente ha già provveduto a predisporre le provviste finanziarie eventualmente necessarie per le spese di cui al presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra richiamate, ammissibile la richiesta di rimborso spese legali sostenute nel procedimento penale di che trattasi;

VISTO il D. Lgs N. 267/00;

VISTO l'OREL vigente;

TUTTO ciò premesso

PROPONE

1. Per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, accogliere la richiesta di rimborso spese legali Prot. Gen. n.31118/2018 avanzata dagli avv. R.L.M. e L.M.M. in qualità di Amministratori del Comune di Vittoria, nell'ambito del procedimento penale N. 3694/11 RGNR del Tribunale di Ragusa, e nota Prot. Gen. n. 23526/19 del Legale di parte, per un importo complessivo di € 15.758,50, parcella prodotta in conformità alla tariffa forense (oltre la quale il rimborso sarebbe illegittimo) di cui alle Tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014;
2. Dare atto che il presente provvedimento implica la spesa di € 15.758,50 da imputare al Cap. 710/20 U 1.10.05.04.001 del corrente bilancio;
3. Precisare che con successivi atti gestionali, si procederà al rimborso, senza null'altro chiedere o pretendere in ordine al procedimento penale di che trattasi.

Il Dirigente

f.to Dott. Valentino Pepe

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3 (tre)

assenti n. / (/)

votanti n. 3 (tre)

voti favorevoli n. 3 (tre)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

DELIBERA

Approvare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3 (tre)

assenti n. / (/)

votanti n. 3 (tre)

voti favorevoli n. 3 (tre)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.TO Dott. Filippo Dispenza

F.TO Dott.ssa Giovanna Termini

F.TO Dott. Gaetano D'Erba

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. Valentino Pepe

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 02.07.2019 al 16.07.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

.....

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

Vittoria li,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 02.07.2019 al 16.07.2019 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data

Per:

☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

☐ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO

.....
Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

Il Funzionario Delegato

.